



IN QUESTO NUMERO

- Ragioneria generale dello Stato: Piattaforma per la certificazione dei crediti, obblighi comunicazione contabilizzazione fatture passive e possibili sanzioni.
- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: Pubblicazione sul sito web istituzionale delle modalità di rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica di cui alle Delibere CIPE nn. 102/04, 143/06 e 17/08.
- Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps - Circolare n. 153 del 24 agosto 2015.
- Dipartimento delle Finanze: Avvio, dal 1° dicembre 2015, del processo tributario telematico nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria.
- Ministero dell'Interno: Contributo in favore delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2015, per esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali - Comunicato del 19 agosto 2015.
- Ministero dell'Interno: Contributo in favore delle province, per l'anno 2015, per fronteggiare le straordinarie esigenze finanziarie - Comunicato del 19 agosto 2015.
- Garante della Privacy: Morosi, no alla "black list" sul sito del Comune - Comunicato del 28 agosto 2015.
- Garante della Privacy: Diritto di Accesso ai dati sanitari - Comunicato del 28 agosto 2015.
- Contrassegno disabili, il 14 settembre scade il periodo di adeguamento.

Ragioneria generale dello Stato: Piattaforma per la certificazione dei crediti, obblighi comunicazione contabilizzazione fatture passive e possibili sanzioni.

Il decreto legge n.66 del 2014 (articolo 27) ha introdotto significative novità per il monitoraggio permanente dei debiti delle pubbliche amministrazioni e dei relativi tempi di pagamento, la cui attuazione richiede a tutte le pubbliche amministrazioni la comunicazione alla Piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) dei dati riferiti al pagamento delle fatture passive ed ai debiti scaduti e non ancora pagati.

La comunicazione in PCC della contabilizzazione delle fatture passive è indispensabile anche al fine di poter rispondere alla Commissione Europea che, nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2014/2143 - Attuazione direttiva 2011/7/UE lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ha chiesto l'invio di una relazione bimestrale dettagliata contenente tra l'altro "informazioni precise sui progressi nel rispetto dei tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione Italiana (centrale, regionale e locale)".

A tale riguardo IFEL rende noto che la Ragioneria generale dello Stato, descrivendo la situazione dei dati delle fatture passive

trasmesse in PCC nel periodo 1/7/2014 - 31/05/2015, ha evidenziato come siano ancora molti i Comuni che non movimentano (o che movimentano molto poco) le proprie fatture in PCC, con evidente danno per il sistema Paese che si ritrova così a rischiare di non poter far fronte agli impegni assunti in ambito comunitario.

A fronte di questa situazione, la RGS ha prospettato l'ipotesi di introduzione di ulteriori sanzioni per gli enti irrispettosi della normativa, oltre alla possibilità che l'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 41 del dl 66/2014) venga calcolato direttamente sulla base dei dati presenti in PCC (e non più autonomamente dalle amministrazioni comunali).

Si segnala, infine, che sono allo studio della RGS, di concerto con le Associazioni degli enti territoriali, iniziative volte a rimuovere le criticità rilevate dagli enti nell'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti.

Eventuali problemi tecnici (accesso alla PCC e compilazione dei campi richiesti) devono essere segnalati al servizio di assistenza presente sul sito della Piattaforma per la certificazione dei crediti, disponibile al seguente link: <http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: Pubblicazione sul sito web istituzionale delle modalità di rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica di cui alle Delibere CIPE nn.102/04, 143/06 e 17/08.

Il MIT rende noto che è disponibile on-line il portale per la rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica di cui alle Delibere CIPE nn. 102/04, 143/06 e 17/08 ai sensi dell'art.1 comma 165 della Legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'art.1, comma 165 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 162 del 15/07/2015 prevede che "Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati ai sensi dell'articolo 80, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, con le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 102/04 del 20 dicembre 2004, di approvazione del primo programma stralcio, e n. 143/2006 del 17 novembre 2006, di approvazione del secondo programma stralcio, come rimodulati dalla delibera del CIPE n. 17/2008 del 21 febbraio 2008, è consentito agli enti beneficiari, previa rendicontazione dei lavori eseguiti da

produrre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione di altri interventi finalizzati alla sicurezza delle scuole anche sugli stessi edifici e nel rispetto del limite complessivo del finanziamento già autorizzato.

Le modalità della rendicontazione sono rese note attraverso il sito web istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

I soggetti interessati avranno tempo fino al 14 settembre 2015 per presentare la rendicontazione degli interventi suddetti al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

La rendicontazione dovrà essere effettuata telematicamente sul sito del Mit <https://rendicontazionebuonascuola2015.mit.gov.it>

Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 - effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell'Inps - Circolare n. 153 del 24 agosto 2015

L'art. 13, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" ha fissato in 240.000 euro annui il limite retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione da far valere, a decorrere dal 1° maggio 2014, quale livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo per chiunque riceve emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, secondo quanto previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Nello stesso articolo 13 del decreto legge n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 si dispone, inoltre, che la riduzione dei trattamenti economici, operata a seguito dell'applicazione del predetto limite, ha effetto, ai fini dei trattamenti previdenziali,

con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° maggio 2014.

Con la circolare in oggetto l'INPS fornisce le istruzioni operative precedute da una ricostruzione del quadro normativo vigente in materia. Il documento è reperibile su:

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20153%20del%2024-08-2015.htm&iIDDalPortale=&iIDLink=-1>

Dipartimento delle Finanze: Avvio, dal 1° dicembre 2015, del processo tributario telematico nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria.

Con comunicato Stampa N° 167 del 11/08/2015, la Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, n.184, il decreto direttoriale contenente le regole tecniche per l'avvio, dal 1° dicembre 2015, del processo tributario telematico nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali della Toscana e dell'Umbria.

Le parti, previa notifica a mezzo posta elettronica certificata del ricorso all'ente impositore

competente, potranno depositare telematicamente i loro atti processuali mediante l'utilizzo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T).

Strumenti necessari per poter fruire dei servizi del processo tributario telematico sono il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida.

Le nuove modalità procedurali renderanno più celeri e semplici gli adempimenti processuali a carico delle parti, incrementeranno l'efficienza delle Commissioni tributarie e contribuiranno alla riduzione della spesa pubblica.

Il testo del decreto è inoltre disponibile sul sito internet del Dipartimento delle Finanze a questo indirizzo

http://www.finanze.it/export/finanze/Per_conoscere_il_fisco/Giustizi_a_tributaria/Processo_tributario_telematico.html

Ministero dell'Interno: Contributo in favore delle province e delle città metropolitane, per l'anno 2015, per esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali - Comunicato del 19 agosto 2015.

E' stato emanato il decreto del Ministero dell'interno del 19/8/2015 relativo al contributo in favore delle province e delle città

metropolitane, per l'anno 2015, per esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali e i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

Come riportato nel decreto, a cui si rimanda, sono legittimati a fruire del contributo e quindi a trasmettere la richiesta le province e le città metropolitane. Non rientrano nella misura finanziaria le province ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

La richiesta deve essere formulata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet di questa Direzione, esattamente alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>, a decorrere dal 25 agosto 2015 e fino alle ore 24:00 del 10 settembre 2015, a pena di decadenza. Allo scadere del termine, fissato al 10 settembre 2015, verrà precluso l'accesso al sistema telematico di consultazione e formulazione telematica della richiesta.

Come riportato nel decreto del Ministero dell'interno richiamato, le richieste eventualmente trasmesse

con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto stesso non saranno ritenute valide. Parimenti, l'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nella richiesta già trasmessa telematicamente comporterà la non validità della stessa ai fini dell'attribuzione del contributo. E' data, comunque, la possibilità alle province e alle città metropolitane che avessero necessità di correggere il dato già trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato del 10 settembre 2015, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>, nel menù di sinistra, alla sezione "Richiesta di dati agli Enti" - funzione "Richieste aperte".

Le Prefetture sono invitate a informare le province e le città metropolitane ricadenti nel proprio territorio del contenuto del presente comunicato.

Ministero dell'Interno: Contributo in favore delle province, per l'anno 2015, per fronteggiare le straordinarie esigenze finanziarie - Comunicato del 19 agosto 2015.

E' stato emanato il decreto del Ministero dell'interno del 18/8/2015 relativo al contributo in

favore delle province, per l'anno 2015, per sopperire alle straordinarie esigenze finanziarie intervenute nel medesimo anno per conseguire l'equilibrio di parte corrente.

Come riportato nel decreto, a cui si rimanda, sono legittimati a fruire del contributo e quindi a trasmettere la richiesta le sole province che nell'anno 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e massimizzano tutte le aliquote. Non rientrano nella misura finanziaria le province ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

La richiesta deve essere formulata al Ministero dell'interno-Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet di questa Direzione, esattamente alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>, a decorrere dal 25 agosto 2015 e fino alle ore 24:00 del 10 settembre 2015, a pena di decadenza. Allo scadere del termine, fissato al 10 settembre 2015, verrà precluso l'accesso al sistema telematico di consultazione e formulazione telematica della richiesta.

Come riportato nel decreto del Ministero dell'interno richiamato, le

richieste eventualmente trasmesse con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto stesso non saranno ritenute valide. Parimenti, l'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nella richiesta già trasmessa telematicamente comporterà la non validità della stessa ai fini dell'attribuzione del contributo. E' data, comunque, la possibilità alle province che avessero necessità di correggere il dato già trasmesso di formulare, sempre telematicamente ed entro il termine fissato del 10 settembre 2015, una nuova richiesta che annulla e sostituisce la precedente. In tale circostanza l'ente dovrà accedere sempre alla pagina web <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>, nel menù di sinistra, alla sezione "Richiesta di dati agli Enti" - funzione "Richieste aperte".

Le Prefetture sono invitate a informare le province ricadenti nel proprio territorio del contenuto del presente comunicato.

Garante della Privacy: Morosi, no alla "black list" sul sito del Comune - Comunicato del 28 agosto 2015.

I Comuni non possono pubblicare sul proprio sito i nomi di coloro che non pagano i tributi. La legislazione statale non prevede tale obbligo ed esso non può comunque essere introdotto con un Regolamento

dell'ente locale.

Lo ha chiarito il Garante privacy al termine di un'istruttoria avviata a seguito di un articolo di stampa nel quale si annunciava l'intenzione dell'ente locale di mettere on line una black list con i nomi dei morosi. Secondo il Garante la procedura che il Comune intende avviare viola il principio di legalità sotto diversi profili.

In primo luogo infatti, il Comune non può introdurre l'obbligo di pubblicazione on line dei morosi con un proprio regolamento né può introdurre una nuova sanzione accessoria, quale si configurerebbe la pubblicazione on line rispetto alle sanzioni amministrative già previste legate al mancato o erroneo pagamento del tributo; tali ambiti rientrano infatti nella competenza esclusiva della legislazione statale. In secondo luogo, la diffusione on line dei nomi degli utenti morosi non è giustificata neanche dalla normativa sulla trasparenza, che individua con precisione gli obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali. E la medesima normativa stabilisce, invece, che le Pa possano mettere on line informazioni e documenti di cui non è obbligatoria la pubblicazione solo dopo aver anonimizzato i dati personali eventualmente presenti.

Il Garante quindi, oltre a rilevare queste criticità, ha ritenuto che la disciplina comunale violi il principio di legalità anche sotto il profilo

temporale, poiché l'entrata in vigore dell'obbligo di pubblicazione on line è stata deliberata con effetto retroattivo. L'iniziativa del Comune, per di più, produce un trattamento di dati non conforme ai principi del Codice privacy (necessità, pertinenza e non eccedenza nel trattamento) perché le finalità indicate dall'ente locale di stimolare il senso civico dei cittadini, sollecitandoli al pagamento del dovuto o dissuadere gli evasori, possono essere soddisfatte con le misure già in vigore (procedimento di riscossione coattiva dei tributi, pagamento degli interessi di mora, applicazione delle sanzioni amministrative previste). La diffusione on line dei morosi, essendo la forma di pubblicità più ampia, appare quindi un irragionevole strumento vessatorio, suscettibile di causare danni e disagi lesivi della dignità della persona.

Garante della Privacy: Diritto di Accesso ai dati sanitari - Comunicato del 28 agosto 2015.

I consiglieri regionali nell'espletamento delle loro funzioni di controllo sulla spesa sanitaria possono avere accesso solo a dati anonimi e a informazioni che non consentano di risalire, anche indirettamente, all'identità dei pazienti. Lo ha chiarito il Garante privacy rispondendo ai quesiti posti da due Regioni alle

quali si erano rivolti due consiglieri che intendevano conoscere dati sanitari contenuti nel sistema informatico regionale.

Nel primo caso, il consigliere chiedeva l'accesso alla documentazione riguardante i pazienti che avevano usufruito dell'esenzione dal ticket per cure oncologiche negli anni 2012, 2013, 2014, completa, tra l'altro, dell'indicazione del Comune e della Provincia di residenza, della nazionalità, della patologia, della data di concessione o di revoca dell'esenzione.

Nel secondo caso, il consigliere voleva conoscere alcuni dati personali degli ultimi sette anni contenuti nei cosiddetti "Flussi sanitari del sistema informativo sanitario regionale", distinti per singole Asl e ospedali regionali.

Nelle note inviate alle Regioni, il Garante ha ribadito il criterio generale, già sancito nel provvedimento del 2013, secondo cui la pubblica amministrazione nel valutare le richieste di accesso dei consiglieri regionali deve rispettare i principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dal Codice privacy, in particolare, quando l'istanza riguarda la conoscenza di dati sensibili: in questo caso l'amministrazione deve verificare che tali informazioni siano effettivamente indispensabili e necessarie all'espletamento del mandato consiliare.

Per questi motivi le richieste dei consiglieri, ha

precisato l'Autorità, potranno essere soddisfatte solo garantendo il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone interessate. La Pa potrà dunque comunicare al consigliere notizie e informazioni prive delle generalità o di altri elementi che rendano identificabili, anche indirettamente, gli interessati. Le Regioni, qualora intendessero accogliere le istanze dei consiglieri, dovranno pertanto adottare opportune misure di "anonimizzazione" per escludere la possibilità di risalire all'identità del singolo paziente

Contrassegno disabili, il 14 settembre scade il periodo di adeguamento.

Il 14 settembre 2015 termina il periodo transitorio di tre anni per l'adeguamento del contrassegno e della segnaletica specifica per i disabili, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30.7.2012, n. 151, con il "Regolamento recante modifiche al DPR 16 dicembre 1992 numero 495, concernente il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide".

Tra le varie agevolazioni previste per facilitare la mobilità dei disabili c'è il contrassegno per auto che, in

deroga ad alcune prescrizioni di legge, mette al riparo i soggetti portatori di handicap e/o invalidi da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Il contrassegno invalidi è un tagliando di colore arancione con il simbolo grafico della disabilità che permette alle persone con problemi di deambulazione e ai non vedenti di usufruire di facilitazioni nella circolazione e nella sosta dei veicoli al loro servizio, anche in zone vietate alla generalità dei veicoli.

Si tratta di una speciale autorizzazione che, previo accertamento medico, viene rilasciata dal proprio Comune di residenza (più esattamente dal sindaco), ma è valido e utilizzabile su tutto il territorio nazionale (art.188 del Codice della Strada, CdS, e art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS).

Formalmente è un atto amministrativo autorizzatorio che rimane di proprietà comunale anche se affidato alla detenzione temporanea della persona fisica indicata.

Il contrassegno ha la durata di cinque anni, anche se la disabilità è permanente. Quando i cinque anni sono scaduti, può essere rinnovato. Fino al 15 settembre 2012 il contrassegno per auto rilasciato dal Comune era un tagliando di colore arancione, con il simbolo nero della sedia a rotelle.

Dal 15 settembre 2012 è entrato in vigore in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili "europeo", con un formato rettangolare, di colore azzurro chiaro, con il simbolo internazionale dell'accessibilità bianco della sedia a rotelle su fondo blu.

Il nuovo contrassegno rilasciato a partire dal 15 settembre 2012 è stato introdotto con il Decreto del Presidente della Repubblica n.151 del 30 luglio 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, ed è conforme al "contrassegno unificato disabili europeo" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.

Il contrassegno europeo sarà quindi valido anche negli altri ventisette paesi aderenti all'UE, senza rischiare di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento rilasciato dall'autorità italiana.

I Comuni hanno tre anni di tempo per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo modello europeo. In questo periodo quelli già rilasciati restano comunque validi ed i nuovi contrassegni europei saranno consegnati in occasione del rinnovo degli stessi. Nel caso il titolare del vecchio contrassegno in corso di validità abbia la necessità di recarsi in un Paese dell'Unione Europea è

consigliabile rivolgersi al proprio Comune di residenza per richiederne tempestivamente la sostituzione.

Entro lo stesso termine di tre anni, anche la segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone con disabilità dovrà essere adeguata alla rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno, in base alle indicazioni contenute nel Decreto.